

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, AUGELLO, LUSSIGNOLI, GARAVAGLIA, ARMELLIN, BAMBI, BIANCHI, BORTOLANI, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, FERRARI SILVESTRO, LO BELLO, PATRIA, PERRONE, PISICCHIO, QUIETI, ROSSI, RUBINO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, VECCHIARELLI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 5 giugno 1986

Disciplina dei farmaci per uso veterinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti sequestri di prodotti destinati all'alimentazione infantile contenente estrogeni, hanno messo tempestivamente in evidenza come progetti tendenti a confondere competenze professionali definite da lunghissima esperienza e volti alla autogestione del farmaco da parte degli allevatori, rappresentino un rischio che la società non può permettersi di correre.

Ci riferiamo agli acquisti diretti di farmaci da parte delle aziende allevatrici ed al superamento della « garanzia farmacia » mediante il veterinario di azienda.

È da notare come, a parte la produzione interna, l'importazione di carne all'estrogeno si verifichi principalmente da

quei paesi nei quali un tale sistema esiste e che si vuole colà modificare.

Del resto la legge in vigore nel nostro paese sulla mangimistica, per la quale siamo in grado di mettere in tutta evidenza la abissale discrepanza fra consumo di principi attivi e denunce obbligatorie per legge dell'uso dei medesimi, a dimostrazione dell'inesistenza di qualunque controllo reale, è totalmente fallita sotto il profilo della tutela della salute del consumatore ed ha consentito abusi produttivi e fiscali di larghissima entità.

Riteniamo pertanto giunto il momento di riesaminare tutto sul problema delle garanzie e dei costi di produzione della carne alla soluzione del quale questa proposta di legge vuole essere un primo lineare contributo.

L'articolo 3 del progetto introduce il concetto delle confezioni multiple di farmaci per uso veterinario siano esse multiple di monodosi o unica pluridose.

Tale confezione, come ogni altra per uso veterinario, deve avere un prezzo imposto e controllato dallo Stato (articolo 1) come la corrispondente per uso umano, non esistendo una sola ragione a sostegno di un differente regime e valendo l'applicazione della ben nota metodologia per la definizione del costo del farmaco indipendentemente dal destino finale del medesimo.

L'attuale regime di prezzi « sorvegliati » tende al contrario alla lievitazione ingiustificata ed incontrollata del prezzo che maggiormente si dovrebbe comprimere.

Il costo del farmaco come « fattore di produzione » si realizza con il controllo pubblico del prezzo e l'economia di scala che la multipla o la pluridose largamente consente e con una eventuale graduazione di sconti alla distribuzione.

Un protocollo speciale a cura del CIP può definire caratteristiche e prezzi delle confezioni ed entità dello sconto.

Viene inoltre legittimata (articolo 2) la possibilità per i medici veterinari di detenere i farmaci indispensabili per il dispiego della loro attività professionale o per i casi di emergenza.

L'articolo 4 realizza una costante sorveglianza sul movimento di farmaci tramite un professionista ed una struttura, la farmacia, da sempre soggetti con ottimi risultati a controlli del genere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La distribuzione e l'impiego delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per uso veterinario sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le norme che ne regolano la produzione e la disciplina di cui all'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per quanto riguarda la vendita al pubblico.

2. Le specialità medicinali di cui al comma 1 sono soggette al prezzo fissato dal Comitato interministeriale per i prezzi in sede di registrazione.

ART. 2.

1. I medici veterinari possono detenere i farmaci indispensabili per le prestazioni professionali o per terapie di pronto soccorso.

ART. 3.

1. Le aziende zootecniche possono acquistare presso le farmacie e detenere per l'impiego farmaci veterinari in confezioni multiple per le esigenze terapeutiche degli allevamenti.

ART. 4.

1. Il farmacista deve disporre di un registro di carico e scarico dei farmaci di cui all'articolo 3 e può spedire le relative ricette solo dietro presentazione della ricetta non ripetibile del medico veterinario che deve indicare:

a) denominazione dell'azienda zootecnica;

b) numero e specie dei capi di bestiame da trattare;

c) limite temporale del trattamento;

d) indicazione del tempo minimo di interruzione del trattamento per la successiva vendita o macellazione degli animali trattati.

2. Il farmacista deve informare l'autorità sanitaria regionale nei modi fissati dalla stessa, ogni tre mesi, del numero complessivo dei farmaci spediti unitamente alle indicazioni di cui al comma precedente.

ART. 5.

1. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 2 e 3 è punito con una sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 10 milioni.

ART. 6.

1. Il farmacista che non ottempera alle norme sulla tenuta del registro di carico e scarico nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e delle indicazioni di cui all'articolo 4, è punito con una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.